

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 17

Oggetto: determinazione importo Sanzione per interventi con diserbo chimico terreni fg. 65 part 187 nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

Data 18/02/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

Considerato che,

con nota del 09/02/2022 acquisita in data 10/02/2022 al prot.n. 458 veniva richiesto da Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione Conero la determinazione della fattispecie di danno ai sensi dell'art.23.4 del regolamento del Parco previa valutazione da parte del Direttore circa l'utilizzo di diserbante chimico su vegetazione erbacea spontanea presente lungo i fossati posti al margine di terreni censiti nel Comune di Ancona, foglio 65 particelle 187 e in uso al sig. Torchia Pietro.

Considerata l'estensione delle aree di diserbo ed i fossi interessati per tutta la loro lunghezza non può essere ritenuto il danno di lieve entità ma "danno ambientale con possibilità di ripristino"

Quindi il danno causato è ascrivibile al "danno con possibilità di ripristino" e "il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore".

Ragionevole che per il diserbo sia stato necessario un costo inferiore ai 10.000,00€ e quindi la sanzione da applicare è quella indicata all'ultimo periodo del comma sopra riepilogato.

Si ritiene che il ripristino del danno avverrà spontaneamente con la ricrescita della vegetazione e pertanto non risulta necessario nessun atto ordinatorio in tal senso.

la condotta porta ad una violazione dell'art. 6.6 c. 1 del Regolamento del Parco e l'ammontare della sanzione secondo l'art. 23.4 del Regolamento è da determinare a cura dell'Ente Parco;

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.151 del 21.12.2021 avente all'oggetto: "Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/03/2022 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2022 – bilancio di previsione 2021/2023";

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.82 del 15/07/2021 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021_2023 annualità 2021 e Piano programma 2021/2023 annualità 2021.";

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.83 del 15/07/2021 con cui si è deliberato l'"Approvazione e Assegnazione PEG anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011;

